



Antonio Cardarelli
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

COMPLETAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO IN RETE

RIQUALIFICAZIONE DEL CUNICOLO INTERRATO

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA ANTINCENDIO IN RETE

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 3 – CONDIZIONI DI APPALTO	4
ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 5 – OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE	4
ART. 6 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	5
ART. 7 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI – ELENCO PREZZI	5
ART. 8 – NUOVI PREZZI	5
ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA	5
ART. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE	5
ART. 11 – TERMINI DI ESECUZIONE	5
ART. 12 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....	6
ART. 13 – PROROGHE	6
ART. 14 – PENALI	6
ART. 15 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	7
ART. 16 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	7
ART. 17 – VARIANTI	7
ART. 18 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	7
ART. 19 – RITENUTE A GARANZIA	8
ART. 20 – REVISIONE DEI PREZZI	8
ART. 21 – CONTABILITÀ DEI LAVORI	8
ART. 22 – CONTO FINALE.....	8
ART. 23 – ULTIMAZIONE LAVORI-GRATUITA MANUTENZIONE.....	8
ART. 24 – COLLAUDO (SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI)	8
ART. 25 – CONTROLLI.....	9
ART. 26 – DANNI DI FORZA MAGGIORE	9
ART. 27 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
ART. 28 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
ART. 29 – PERSONALE DELL'APPALTATORE	10
ART. 30 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.....	10
ART. 31 – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	10
ART. 32 – ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	10
ART. 33 – CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 34 – PIANI DI SICUREZZA	10
ART. 35 – PROGRAMMA DEI LAVORI.....	10
ART. 36 – SUBAPPALTO	11
ART. 37 – DANNI	11
ART. 38 – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	11
ART. 39 – SPESE CONTRATTUALI.....	12
ART. 40 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE	12
ART. 41 – ESSENZIALITÀ DI TERMINI E COMMUNICAZIONI.....	12
ART. 42 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	12
ART. 43 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA	13
ART. 44- TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	13

L'anno <...>, il giorno <...> del mese di <...>, nella sede dell'AORN A. Cardarelli in Napoli alla Via A. Cardarelli, 9, sono comparsi i signori:

1. Rocco Granata n.q. di Direttore Generale dell'AORN A. Cardarelli – con sede in Napoli, CAP 80131, alla Via A. Cardarelli, 9, P.IVA 06853240635 – nominato con deliberazione della Giunta Regione Campania n. 188 del 14 luglio 2009 e domiciliato per la carica in Napoli alla via A. Cardarelli, 9 che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della suddetta azienda, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Azienda";

2. <...> nato a <...> il <...>, in qualità legale rappresentante della Società <...>, con sede legale in <...>, via <...> n° <...>, Codice Fiscale e iscrizione registro imprese di <...> n° <...>, R.E.A. n° <...>, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io, Direttore della Unità Operativa a Struttura Complessa Gestione Attività Tecniche, Manutentive, Patrimonio e Inventario dell'A.O.R.N. A. Cardarelli, dott. ing. Ciro Verdoliva, sono personalmente certo.

Premesso

.che con delibera D.G. n° <...> del <...> è stata indetta procedura aperta per l'appalto *“di progettazione ed esecuzione per il completamento del sistema elettrico in rete, per la riqualificazione del cunicolo interrato e per la realizzazione del sistema antincendio in rete”* ;

.che con verbale di gara del <...> è stata formalizzata l'aggiudicazione provvisoria in favore della società <...>;

.che con Delibera D.G. n° <...> del <...>, all'esito dell'acquisizione della documentazione prescritta dal codice dei contratti per la verifica del possesso dei requisiti in capo all'appaltatore, è stato approvato il verbale di gara del <...> ed è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore della società <...>.

Tutto ciò premesso, eseguita con esito positivo la verifica sul possesso dei requisiti, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la realizzazione dei lavori per il completamento del sistema elettrico in rete, per la riqualificazione del cunicolo interrato e per la realizzazione del sistema antincendio in rete.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 6.395.360,85 (a detrarre il ribasso offerto dal aggiudicatario) suddivisi come di seguito indicato:

- a. Oneri per la sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso) € 123.836,52;
- b. Oneri per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 106.151,80 (a detrarre il ribasso offerto dal aggiudicatario);
- c. Oneri per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento: € 20.296,00 (a detrarre il ribasso offerto dal aggiudicatario);
- d. Lavori a corpo : € 6.145.076,53 (a detrarre il ribasso offerto dal aggiudicatario);

In particolare:

IMPIANTO ELETTRICO IN RETE

- a. Oneri per la sicurezza: € 82.689,49 (non soggetti a ribasso);
- b. Oneri per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 62.357,80 (a detrarre il ribasso offerto dal aggiudicatario);
- c. Incidenza oneri per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento: € 11.922,68 (a detrarre il ribasso offerto dal aggiudicatario);
- d. Lavori a corpo: 3.307.579,68 (a detrarre il ribasso offerto dal aggiudicatario);

CUNICOLO INTERRATO

- a. Oneri per la sicurezza: € 20.700,00 (non soggetti a ribasso);
- b. Oneri per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 18.111,00 (a detrarre il ribasso offerto dal aggiudicatario);
- c. Incidenza oneri per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento: € 3.462,78 (a detrarre il ribasso offerto dal aggiudicatario);
- d. Lavori a corpo: 828.750,00 (a detrarre il ribasso offerto dal aggiudicatario);

IMPIANTO ANTINCENDIO IN RETE

- a. Oneri per la sicurezza: € 20.447,03 (non soggetti a ribasso);
- b. Oneri per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 25.683,00 (a detrarre il ribasso offerto dal aggiudicatario);
- c. Incidenza oneri per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento: € 4.910,54 (a detrarre il ribasso offerto dal aggiudicatario);
- d. Lavori a corpo: 2.008.746,85 (a detrarre il ribasso offerto dal aggiudicatario).

Con riferimento alla ripartizione degli oneri per la redazione del piano della sicurezza per ciascun intervento si parla di *“incidenza”* in quanto il piano deve essere redatto considerando le interferenze tra tutti gli interventi menzionati. L'importo contrattuale si intende omnicomprendente di ogni e qualsiasi spesa con l'esclusione della sola I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata dall'appaltatore.

2.La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi di cui all'articolo 20, legge n°67/1988 2ª fase.

3.Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli articolo 53, comma 4 del D.lgs. 163/2006; l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti la successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ART. 3 – CONDIZIONI DI APPALTO

1.Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- di aver effettuato, in data antecedente la presentazione dell'offerta, il sopralluogo – obbligatorio nei modi e tempi concordati con l'Azienda – per l'accertamento della situazione di fatto e la valutazione globale dell'intervento;
- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano, e le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate e delle cave di prestito;
- di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- di aver valutato, nel formulare l'offerta, tutte le circostanze generali, particolari e locali e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti in generale, sia sull'esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta;
- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel Bando di Gara, nel presente Schema di Contratto, nel Capitolato Speciale Prestazionale del Progetto Definitivo, nella Relazione Illustrativa Generale del Progetto Definitivo e nella documentazione progettuale;
- di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e di tutti i suoi elaborati, di ritenerlo adeguato per la predisposizione della progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori al prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto all'art. 133, comma 4, D.Lgs. 163/2006;
- di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

2.L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1.I documenti contrattuali che integrano la disciplina dei rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore sono: il presente atto, il Capitolato Speciale Prestazionale del Progetto Definitivo, la Relazione Illustrativa Generale del Progetto Definitivo, l'offerta economica presentata in sede di gara, i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n°163/2006, il cronoprogramma, il DUVRI e tutta la documentazione tecnica facente parte dei progetti definitivi dei tre macrointerventi di cui si compone l'appalto (*impianto elettrico in rete, cunicoli interrati, impianto antincendio in rete*).

2.Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso dovrà ritenersi nulla, di norma, la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

3.Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

3.L'Appaltatore è inoltre vincolato:

- al Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto n°145 del 19 aprile 2000, che non si allega, come consentito dall'art.110 del D.P.R. n°554/99;
- agli elaborati grafici progettuali;
- alle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti;
- alle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione Campania;
- alle norme UNI.

ART. 5 – OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

1.L'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per la parte ancora vigente;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (indicato nel testo con "D.Lgs. n°163/2006");

- Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – parte vigente – per quanto compatibile con il codice dei contratti;
- D.P.R. 554/1999 e s.m.i. per le parti non abrogate dal codice e per quanto con esso compatibili;
- D.P.R. 34/2000 e s.m.i.;
- leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. (per le parti non abrogate dal Codice), legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.; D.Lgs. 8 settembre 1994, n. 490, per la parte ancora vigente; D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- D.Lgs. 81/2008;
- D.M. 37/2008.

2.L'appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.

ART. 6 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente contratto saranno eseguiti *a corpo*, ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006.

ART. 7 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI – ELENCO PREZZI

1.Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere anche se non previsti dal presente contratto e dagli altri documenti in esso richiamati, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate, salvo quanto è disposto all'art. 133, comma 4, D.Lgs. n°163/2006.

2.I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'elenco prezzi offerti e comprendono tutto quanto previsto dalla normativa vigente, nell'ambito della quale si ricordano, a solo titolo esemplificativo:

- 1) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- 2) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera a qualunque altezza nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- 3) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera.

ART. 8 – NUOVI PREZZI

1.Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'elenco prezzi, la Direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei criteri di cui all'art. 136 D.P.R. 554/1999 e artt. 16, comma 2, e 17 C.G.A. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000, in base al prezzo LL.PP. della Regione Campania vigente, ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. n°163/2006. I nuovi prezzi sono soggetti alla formale accettazione dell'appaltatore, espressa ai sensi e con le modalità indicate ai commi 3, 4, 5 art. 136 D.P.R. n°554/1999. Sulla base delle suddette accettazioni dei nuovi prezzi, la Direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità, per l'Appaltatore, di formulare, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 31 C.G.A., 240-bis, D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. e 164, 165 D.P.R. n°554/1999, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente. Tutti i nuovi prezzi – valutati al lordo – saranno soggetti a ribasso d'asta.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

1.A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n°<...> del <...> rilasciata dalla società <...> a garanzia dell'importo di € <...>.

2.La garanzia, svincolabile a semplice richiesta dell'Azienda e recante l'esplicita rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione, deve essere integrata ogni volta che l'Azienda abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata al termine dell'esecuzione di tutte le clausole contrattuali ad opera dell'appaltatore.

ART. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE

1.L'Appaltatore ha stipulato Polizza assicurativa, n°<...> del <...> rilasciata dalla società <...>, a copertura dei rischi d'esecuzione, da qualsiasi causa determinati e per la responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. Il massimale della polizza è di € <...>, a norma dell'articolo 103 del DPR 554/99 (*il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro*).

2.La Stazione Appaltante ha, altresì, acquisito Polizza assicurativa, rilasciata dalla società <...> in data <...>, a copertura della responsabilità civile professionale del progettista di cui all'art.111 del D.lgs. 163/2006 avente massimale di € <...> (*massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro*).

ART. 11 – TERMINI DI ESECUZIONE

1.L'Appaltatore, entro 60 giorni naturali e consecutivi (*da detrarre la riduzione offerta dal concorrente aggiudicatario riguardo ai giorni di consegna della progettazione esecutiva*) dalla comunicazione del Responsabile del procedimento, dovrà consegnare la progettazione esecutiva dell'intervento, redatta ai sensi dell'art. 93 comma 5 del 163/2006 e norme regolamentari

correlate (artt. 35 e segg. del D.P.R. 554/99), al fine di procedere alla validazione del progetto. Tutti i ritardi connessi alla consegna del progetto esecutivo validabile saranno assoggettati all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.

2. La fattura inerente i compensi per la progettazione esecutiva potrà essere emessa, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, dopo la validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 47 del DPR n°554/99.

3. I lavori saranno consegnati su autorizzazione del Responsabile del Procedimento non prima della validazione del progetto esecutivo.

4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 540 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori *(a detrarre la riduzione dei tempi d'esecuzione offerta dall'appaltatore aggiudicatario)*.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, si applicano le penali previste dal successivo art. 14.

6. Le penali sono aumentate delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento delle penali di cui al citato art. 14, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

7. Le penali trovano applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

ART. 12 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la Direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art. 133, D.P.R. 554/1999 e all'art. 24, D.M. LL.PP. 145/2000.

2. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 D.M. LL.PP. 145/2000, per la sospensione non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, la durata della sospensione, non dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

3. Le contestazioni dell'Appaltatore, in merito alle sospensioni dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

ART. 13 – PROROGHE

1. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, l'Azienda, previa richiesta di quest'ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso, la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

ART. 14 – PENALI

1. La misura delle penali è stabilita nel seguente modo.

Penale **per ritardo nella consegna della progettazione esecutiva**, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari ad € 106,00 dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo.

Penale **per ritardo nella consegna del piano di sicurezza e coordinamento**, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari ad € 20,00 per ogni giorno naturale consecutivo.

Penale **per ritardo nell'inizio dei lavori** oltre giorni 15 dalla data prevista, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari ad € 1.200,00 per ogni giorno naturale consecutivo.

Penale **per ritardo nella ripresa dei lavori dopo sospensione**, l'appaltatore è soggetto ad una penale pari ad € 1.200,00 per ogni giorno naturale consecutivo.

Penale **per ritardo nell'ultimazione dei lavori**, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari ad € 1.800,00 per ogni giorno naturale consecutivo.

2. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119 del DPR n°554/99.

3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

4. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal cronoprogramma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

5. Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.

ART. 15 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1.Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione lavori, che procederà, ai sensi dell'art. 172, D.P.R. 554/1999, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo l'apposito certificato, salvo quanto disposto allo stesso articolo, al comma 2.

ART. 16 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1.L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.

2.Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori un cronoprogramma esecutivo dei lavori, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.

3.Tale cronoprogramma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione di ciascuno dei tre interventi nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

4.Nel corso dei lavori il cronoprogramma dovrà essere costantemente aggiornato e qualora si dovessero manifestare condizioni che potrebbero far slittare i tempi contrattualmente previsti dovranno essere relazionate alla D.L. azioni correttive onde rientrare nei termini previsti per ultimazione dei lavori.

Nella redazione del programma, l'Appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.

5.Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

6.Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

7.L'Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L'Appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, l'importo degli eventuali atti di sottomissione, gli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli artt. 239 e 240, comma 1, D.Lgs. n°163/2006, nonché ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.M. LL.PP. n°145/2000.

ART. 17 – VARIANTI

1.Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'art. 132, D.Lgs. n°163/2006 e dagli artt. 10 e 11 D.M. LL.PP. 145/2000, nonché degli artt. 134, 135, 136, D.P.R. n°554/1999.

ART. 18 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1.La liquidazione dei corrispettivi avverrà mediante stati di avanzamento emessi con cadenza bimestrale; il certificato di pagamento sarà emesso dal R.U.P. nei successivi 20 giorni dal ricevimento del S.A.L., salvo quanto previsto all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n°163/2006 (acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità) e dall'art. 48-bis del D.P.R.n°602/1973.

2.Gli atti contabili saranno trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall'emissione del Certificato di Pagamento.

3.Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 10 giorni dall'accreditamento delle somme all'Azienda ospedaliera da parte dell'Ente Regione.

4.L'importo del conto finale dei lavori sarà corrisposto successivamente all'approvazione del collaudo definitivo.

5.La Stazione Appaltante inoltrerà all'Ente Regione la richiesta di somministrazione all'Azienda Ospedaliera dei compensi professionali per la progettazione esecutiva contestualmente alla richiesta di somministrazione dei fondi per il primo Certificato di Pagamento dei Lavori. Il corrispettivo per la progettazione esecutiva sarà pagato entro 10 giorni dall'accreditamento delle somme relative.

6.La verifica di cui all'art. 48-bis D.P.R. cit., nel caso di R.T.I., in cui le mandanti non emettano fattura alla stazione appaltante, andrà effettuata, per ogni singola impresa, con riguardo alla parte dell'importo in pagamento parametrato alla quota di partecipazione al raggruppamento.

7.Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n°231/2002, le parti convengono che, in ipotesi di ritardo nei pagamenti del corrispettivo indicato in fattura, il saggio di interessi viene fissato in misura pari al tasso di riferimento della BCE.

8.I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario su conti dedicati, accesi, presso un intermediario bancario, dopo la stipula del presente contratto, così come previsto dal Protocollo di Legalità art. 2 lettera h) paragrafo I, recepito dall'AORN A. Cardarelli con Delibera del D.G. n°1789 del 18.10.2007 e sottoscritto, per accettazione, dal concorrente-aggiudicatario, in fase di partecipazione al procedimento di gara.

ART. 19 – RITENUTE A GARANZIA

1.A garanzia dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori verranno effettuate le ritenute di cui all'art. 7, D.M. LL.PP. n°145/2000.

ART. 20 – REVISIONE DEI PREZZI

1.La revisione prezzi non è ammessa né è applicabile il primo comma dell'art. 1664 c.c., salvo quanto previsto all'art. 133, comma 4, D.Lgs. n°163/2006.

ART. 21 – CONTABILITÀ DEI LAVORI

1.I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- eventuali liste settimanali;
- il registro di contabilità;
- gli stati di avanzamento lavori;
- conto finale e relativa relazione;
- il giornale dei lavori;
- il sommario del registro di contabilità;
- i certificati per il pagamento delle rate di acconto.

Si precisa che i libretti di misura dei lavori e delle provviste, eventuali liste settimanali e il registro di contabilità dovranno essere elaborati distintamente per ciascuno dei tre interventi di cui si compone l'appalto.

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

ART. 22 – CONTO FINALE

1.Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato dal D.L. entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito certificato e trasmesso, entro lo stesso termine, al Responsabile del procedimento per i relativi adempimenti. Si applicano gli artt. 173 e segg., D.P.R. n°554/1999.

ART. 23 – ULTIMAZIONE LAVORI-GRATUITA MANUTENZIONE

1.L'ultimazione dei lavori, in conformità a quanto previsto all'art. 21 del DM n°145/2000 comma 2, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei lavori della Stazione Appaltante, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall'Appaltatore o da suo rappresentante ed a trasmetterlo Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all'Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

2.L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.

3.I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.

4.La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'Azienda Ospedaliera deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento e dall'Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.

ART. 24 – COLLAUDO (SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI)

1.Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

2.L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera.

3.Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dagli artt. 187-210 del D.P.R. n°554/99.

4.Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

5.Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fidejussoria prestata ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n°163/2006 e dell'articolo 101 del D.P.R. n°554/99.

6.Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del D.P.R. n°554/99, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate

dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle mancanze stesse. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

7.Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

8.L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto ai difetti dell'opera che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.

ART. 25 – CONTROLLI

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ART. 26 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

1.Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione ai sensi dell'art. 14 C.G.A.

2.Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

3.I danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, pena decadenza, oltre i 5 giorni dalla data dell'avvenimento.

4.L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

ART. 27 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1.Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione nonché le spese di adeguamento del cantiere in osservanza della vigente normativa e, in special modo, tutto quanto previsto dal D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.;

- le spese per rilievi, tracciati, verifiche capisaldi e simili, l'installazione delle attrezzature e impianti, nonché gli allacciamenti provvisori, necessari al normale svolgimento dei lavori, l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;

- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del collaudo, la sistemazione delle strade e i collegamenti esterni e interni, l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;

- la custodia e le spese per il trasporto di tutti i materiali (e del loro eventuale smaltimento, secondo la normativa vigente), impianti e mezzi d'opera;

- la pulizia del cantiere;

- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;

- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori nonché le spese per passaggio e per occupazioni temporanee;

- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria ed avente comprovata competenza professionale per i lavori da eseguire. 2.Il nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'Azienda, che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

3.Per quanto attiene ai difetti di costruzione, si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 18, D.M. LL.PP. 145/2000.

ART. 28 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1.L'appaltatore è obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2.L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 29 – PERSONALE DELL'APPALTATORE

1.Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione lavori. 2.L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti a osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

3.L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità sia penale che civile per i danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.

4.L'Appaltatore è tenuto a comprovare alla Stazione appaltante la propria regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento, ex art. 2, comma 1, D.L. n°210/2002, convertito con modifiche dall'art. 1, legge n°266/2002. La stazione appaltante procederà d'ufficio alle verifiche di legge.

ART. 30 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1.L'Appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori.

2.L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche ai sensi dell'art. 118, D.Lgs. n°163/2006 e dell'art. 35, comma 28, D.L. n°223/2006, convertito con legge n°248/2006 e s.m.i.

3.In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertati dall'Azienda o ad essa segnalati dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'Azienda medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

ART. 31 – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

1.In materia di durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto disposto dall'art. 27, D.M. LL.PP. n°145/2000.

ART. 32 – ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1.L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali e affini e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e, ancora, di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 19 marzo 1990, n°55, per la parte ancora vigente, nonché dalla ulteriore normativa in materia.

ART. 33 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1.Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità.

ART. 34 – PIANI DI SICUREZZA

1.Il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano di operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto.

2.Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

3.Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

ART. 35 – PROGRAMMA DEI LAVORI

1.L'Appaltatore dovrà comunicare all'Azienda, ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D.P.R. n°554/1999, prima dell'inizio dei lavori, un programma particolareggiato e impegnativo di esecuzione dei lavori, indicando i mezzi e il personale che intende impiegare per compiere le opere appaltate e specificando l'avanzamento previsto dei lavori.

2.Qualora il programma così sottoposto non riportasse l'approvazione della Stazione appaltante o perché in contrasto con le fasi previste dal piano di sicurezza, l'Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazione alle prescrizioni della Stazione appaltante, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.

3.Il programma sarà oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d'opera ovvero quando, per qualsiasi altra ragione, il programma debba essere aggiornato.

4.Il programma, mentre non vincola l'Azienda, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione e ogni altra modalità.

5.L'Appaltatore deve indicare per iscritto, inoltre, quali impedimenti ostacolano eventualmente il suddetto programma dei lavori, in modo tale che la Direzione lavori possa porvi tempestivo rimedio.

ART. 36 – SUBAPPALTO

1.L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché effettuato nelle modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dall'Azienda a condizione che l'Appaltatore abbia provveduto a:

- indicare all'atto dell'offerta o all'atto dell'affidamento, in caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o cedere a cottimo;
- non subappaltare o affidare in cottimo categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Azienda, che provvede al rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta (salvo il minor termine di 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi dell'art. 118, comma 8, D.Lgs. n°163/2006), di un termine, prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'Ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
- stipulare il contratto di subappalto con la Ditta subappaltatrice;
- depositare il contratto di subappalto presso l'Azienda almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- inserire nel contratto con il subappaltatore o cottimista l'obbligo di rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;
- inserire nel contratto con il subappaltatore o cottimista l'obbligo di rispettare quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n°163/2006 e dal D.Lgs. 81/2008, e s.m.i.;
- allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con l'Impresa affidataria del subappalto e il DURC;
- individuare quali subappaltatori o cottimisti sono imprese in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;

ed a condizione che l'Appaltatore provveda a:

- trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in loro favore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento in suo favore;
- trasmettere all'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'Appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici;
- curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'Appaltatore;
- garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dall'art. 118, comma 2, n. 3, D.Lgs. n°163/2006; il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 72, comma 4 lett. c), d) e l) del D.P.R. n°554/99, ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.P.R. cit.; in tali casi, il fornitore o subappaltatore, per la posa o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all'art. 118, D.Lgs. n°163/2006.

2.L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

3.L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla Stazione Appaltante (*Delibera di Direttore Generale n°1789 del 18.10.2007*) con la Prefettura di Napoli e vincolanti anche per il concorrente-aggiudicatario in quanto oggetto di esplicita accettazione in fase di partecipazione al procedimento.

4.L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5.Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

ART. 37 – DANNI

1.Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, gli adempimenti e le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'opera. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera risponde direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore.

ART. 38 – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del D.Lgs. n°163/2006, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (*dieci per cento*) di quest'ultimo, il R.U.P., a seguito della segnalazione della D.L., deve valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

2.Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del

direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

3.La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve.

4.L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

5.La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

6.Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7.Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di € 100mila, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

8.La procedura descritta, può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

9.Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

10.Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, trovano applicazione i commi successivi.

11.La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.

12.L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 39 – SPESE CONTRATTUALI

1.Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le spese contrattuali;
- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. A carico dell'appaltatore restano, inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n°634; l'I.V.A. è regolata dalla legge.

5.Tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 40 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1.L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il suo domicilio presso la Direzione lavori e perciò presso la sede dell'A.O.R.N. A. Cardarelli.

2.Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate mediante lettera raccomandata, anticipata via fax; i termini ivi indicati decorrono dalla data di ricezione del fax. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore o al capo cantiere dal Responsabile del procedimento o dal Direttore lavori si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

ART. 41 – ESSENZIALITÀ DI TERMINI E COMMINATORIE

1.I termini e le comminatorie contenuti nel presente atto e in quelli in esso richiamati operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora dell'Appaltatore.

ART. 42 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1.La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
 - b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro, sulle assicurazioni obbligatorie del personale e inadempienza accertata alle norme per la salvaguardia ambientale e alle relative procedure;
 - e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la loro realizzazione nei tempi e termini previsti dal contratto;
 - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n°81/2008 e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, in caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione contrattuale o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

ART. 43 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

1. Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario dell'appalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, agli atti (certificazione camerale con apposita dicitura).

ART. 44- TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

1. Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Le parti sono reciprocamente informate che, ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'esecuzione contrattuale potranno formare oggetto di trattamento, per le finalità connesse all'esercizio dell'attività sanitaria. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant'altro sia utile per l'esecuzione del Servizio, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni. Il trattamento dei dati forniti dall'aggiudicatario per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatiche, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, e con procedure idonee alla tutela delle stesse. Il titolare del trattamento dei dati personali per l'Azienda è il dr. Gennaro De Simone - Referente Privacy Aziendale, telefono 081.747.22.99.

E richiesto, io Direttore della U.O.S.C. GATPI, ho dato lettura del presente atto alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in quadruplica copia, letto, confermato e sottoscritto.

*Per l'Azienda
Il Direttore Generale
Avv. Rocco Granata*

*Per l'Appaltatore
Il legale rappresentante
<...>*